

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 19 dicembre 2017 senza concessione alle parti dei termine per il deposito di scritti conclusivi e vertente

tra

SOCIETA e FIDEIUSSORI

attori

e

BANCA

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale del 19 dicembre 2017

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETA e i FIDEIUSSORI convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la BANCA al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che nel c/c n. *omissis*, BANCA ha addebitato alla SOCIETA interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e tassi di interesse oltre il tasso soglia di riferimento e/o comunque *contra legem*, con ciò perpetrando anche il reato di usura oggettiva e/o soggettiva ai danni di parte attrice nei modi meglio evidenziati nella perizia econometrica sub doc, 2 avendo la banca agito anche in spregio alla legge 108/1996 con ogni conseguenza di legge ex art. 1284 e 1815 c.c.". Gli attori proponevano, quindi, le conseguenti azioni restitutorie e risarcitorie".

Si costituiva la BANCA la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Rigettata l'istanza, formulata da parte attrice, di disporre una consulenza tecnica contabile, successivamente, all'udienza del 19 dicembre 2017, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali.

La domanda proposta dalla SOCIETA e FIDEIUSSORI non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.

Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal "cliente" - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis*, Cass. 14 maggio 2012, n. 7501 secondo la quale chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'*accipiens* l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, la SOCIETA ed i FIDEIUSSORI erano, **innanzitutto, gravati dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle"**.

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così, di recente, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: "va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Guido Romano, n. 7377 del 10 aprile 2018

rapporti interscambiati con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “*nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontrovertito il saldo ad una determinata data)*” (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20693, ma si veda altresì, Cass., 12 settembre 2016, n. 17923. Il medesimo indirizzo è seguito dalla giurisprudenza di merito, cfr., Trib. Roma, 18 gennaio 2017 n. 870; App. Milano, 5 gennaio 2017 n. 31 App. Roma, 26 gennaio 2016 n. 444; Trib. Roma, 26 febbraio 2013 n.4233). Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice era certamente nella disponibilità di tutta la documentazione relativa al rapporto e, quindi, era nelle condizioni di produrla in giudizio assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante.

Infatti, nella perizia econometrica depositata in atti in allegato all'atto di citazione si legge che quest'ultima è stata redatta “sulla base dei seguenti documenti: - estratti conto bancari relativi al conto corrente n. 30023074 dal I trimestre 2004 al IV trimestre 2013 relativo all'istituto di credito BANCA filiale di omissis e che non è stato reperito esclusivamente il conto scalare relativo al I trimestre 2009.

Alla luce di quanto appena evidenziato, risulta certo che la parte attrice fosse nella disponibilità della documentazione, pressoché integrale, del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio. Sul punto, merita di essere evidenziato come il contratto di conto corrente n. omissis fu sottoscritto in data 1 marzo 2004.

Ebbene, nonostante la appena evidenziata disponibilità, l'attrice non ha depositato alcuna documentazione afferente al rapporto, procedendo a muovere contestazioni del tutto generiche in ordine all'andamento del rapporto e limitandosi a richiedere che il giudice ordinasse alla banca l'esibizione di quest'ultima e disponesse una consulenza tecnica.

In tale prospettiva, dunque, non avendo parte attrice assolto ai propri oneri assertivi e probatori, **non può essere accolta né l'istanza di esibizione (preclusa dalla stessa disponibilità della parte in ordine alla documentazione oggetto della richiesta) né la domanda di consulenza tecnica contabile in quanto tale strumento processuale assumerebbe finalità puramente “esplorative”.**

Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda proposta dalla parte attrice deve essere integralmente rigettata.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) tenuto conto dei minimi previsti per lo scaglione di riferimento.

PQM

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Guido Romano, n. 7377 del 10 aprile 2018

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

rigetta tutte le domande proposte dalla SOCIETA e i FIDEIUSSORI

condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore della BANCA delle spese della presente procedura che liquida in complessivi €. 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.

Roma, 9 aprile 2018

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS